



COMUNE DI NUS
COMMUNE DE NUS

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

C.A.P. 11020 - Via Aosta n.13 - Tel. 0165.76.37.63-Fax 0165.76.37.19 Cod.fisc.
00108130071

www.comune.nus.ao.it

info@comune.nus.ao.it

ORDINANZA N. 92/2023

OGGETTO: PARCHEGGIO SCUOLA MATERNA - ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER ESECUZIONE LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta del Sig. ANGELINI Vincenzo nato a SAN ROMANO GARFAGNANA (LU) il 01/06/1947 per nome e per conto dell'impresa ANGELINI COSTRUZIONI SRL con sede in AOSTA (AO) corso Lancieri 4/E, P.IVA 01097380073, presentata in data 17/07/2023 e protocollata dal protocollo al n. 8732;

VISTO il contratto repertorio n.04/2023 del 30/05/2023;

SENTITI responsabili degli Uffici comunali competenti;

VISTO il codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e smi;

VISTO la Legge Regionale n. 54/1998 all'art. 26;

VISTO D.lgs 267/2000 all'art. 107;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO COMUNALE SITUATO DAVANTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DAL 20/07/2023 AL 10/07/2024 PER PERMETTERE I LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA.

È fatto obbligo alla Ditta esecutrice adottare tutti gli accorgimenti (segnaletica, semafori mobili, movieri, recinzioni e protezioni, ripristino della sede stradale oggetto di scavi con piastre metalliche) necessari al fine di evitare danni a persone o cose e, lo stesso dovrà assumersi ogni responsabilità civile o penale per eventuali danni causati a terzi, rimanendo esonerata l'Amministrazione Comunale.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito del Comune di Nus.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Regione o al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n° 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n° 495/1992.

Gli Organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada

Nus, 17 luglio 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DESAYMONET Fabrizio